



I CERTIFICATI DI ORIGINE
GENNAIO 2022



Il certificato d'origine è un documento che attesta l'origine non preferenziale delle merci. Viene utilizzato, per esigenze commerciali e doganali, nei rapporti tra Unione Europea e Paesi extracomunitari.

In base al nuovo codice doganale i certificati di origine non preferenziale possono comunque essere rilasciati per altri Paesi europei.

Non sono documenti accompagnatori delle merci e non provano l'avvenuta esportazione della merce stessa

I formulari per la richiesta dei certificati di origine sono disponibili presso la Camera di Commercio territorialmente competente, ovvero il certificato può essere ottenuto:

- Presso la CdC nella cui circoscrizione il richiedente ha la sede legale, sede operativa o unità locale
- Presso la CdC nella cui circoscrizione un'impresa estera ha sede secondaria o unità locale risultante dal Registro delle Imprese
- In via eccezionale: dalla CdC del territorio ove il richiedente si trova con la merce da spedire all'estero, previa autorizzazione da parte della Camera di commercio competente per territorio.

L'unico scopo del certificato di origine è quello di attestare l'origine di una merce: è quindi fondamentale, ai fini della richiesta, conoscere l'origine o le origini dei prodotti destinati ad essere esportati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di origine non preferenziale.

ESISTONO DUE DIVERSI TIPI DI ORIGINE

ORIGINE NON PREFERENZIALE si riferisce al luogo di produzione del bene ovvero, se la produzione del bene ha coinvolto più paesi, il luogo dove tale bene ha subito l'ultima trasformazione sostanziale (come previsto dal codice doganale dell'Unione, **Regolamento UE 952/2013 Art. 60**)

Si concretizza, a livello documentale, nel **Certificato di Origine rilasciato dalla Camera di commercio**

ORIGINE PREFERENZIALE deriva da un accordo tra due o più Paesi. Si realizza quando sono soddisfatte alcune condizioni nella produzione, definite nel quadro degli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con alcuni paesi terzi, che consentono di beneficiare delle riduzioni o esenzioni daziarie previste. Le relative certificazioni (FORM A – EUR1 - ATR1) sono rilasciate dalle Autorità doganali

I principi e le disposizioni generali per l'attribuzione dell'origine non preferenziale sono definiti dall'art. 60 del CDU. Per la concreta individuazione dei parametri e dei criteri stabiliti ai parr. 1 (merci interamente ottenute in un unico paese o territorio) e 2 (merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori) di tale disposizione, è necessario prendere in considerazione le disposizioni integrative recate dagli artt. 31 e segg. del RD 2446/215 e dal Regolamento Delegato (UE) 2021/1934 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda alcune disposizioni relative all'origine delle merci. In particolare gli articoli 33, 34 e 35; i primi due relativi rispettivamente a: "Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate" e "Operazioni minime" (ovvero quelle che non determinano trasformazione sostanziale), l'ultimo, l'art. 35, è quello relativo all'attribuzione dell'origine agli accessori, pezzi di ricambio e utensili..

L'art. 31 RD 2015/2446 determina le condizioni in presenza delle quali le merci si considerano originarie di un determinato paese o territorio perché l'intero processo produttivo/economico è ivi svolto (c.d. prodotti primari nello stato naturale – cresciuti o estratti - o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento).

Reg. UE 2015/2446 - Articolo 31 - Merci interamente ottenute – mod. Reg. UE 2021/1934

Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio

(Articolo 60, paragrafo 1, del codice)

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) ~~i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;~~ *«i prodotti del regno vegetale coltivati e raccolti unicamente in tale paese o territorio;»*;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Reg. UE 2446/2015 – Art. 32 - Merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori (Articolo 60, paragrafo 2, del codice) Si considera che le merci di cui all'allegato 22-01 abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme

Reg. UE 2446/2015 – Art. 33 - mod. Reg. UE 2021/1934 - Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate (Articolo 60, paragrafo 2, del codice) Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice.

Per le merci **che rientrano** nell'allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo.

~~Per le merci **che non rientrano** nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.~~

«Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.»;

Ai sensi dell'Art.34 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 – mod. Reg. 2021/1934:
Le operazioni seguenti **non sono considerate** come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c) **i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie**, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

«Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci. Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione è considerata un'operazione minima, l'origine del prodotto finale è il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.»

Gli artt. 35 e 36 RD, infine, dettano disposizioni di dettaglio in tema di accessori, ricambi, utensili, elementi neutri ed imballaggio.

Reg. UE 2446/2015 – Art. art.35 – mod Reg. UE 2021/1934 – art.60 CDU

Pezzi di ricambio di materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata:

Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili **che sono consegnati insieme** a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano **tutte** le condizioni seguenti:

- Costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica ~~o precedentemente esportato~~ e
- sono caratteristici di queste merci e
- sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili

Reg. UE 2446/2015 – Art. 36

Elementi neutri e imballaggio (Articolo 60 CDU)

1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

2. Se, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all'allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

Allegato 22.01 - Reg. UE 2446/2015

Contiene l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale L'allegato contempla regole specifiche per alcune tipologie di merci con riferimento a specifiche voci doganali di riferimento, di seguito le principali categorie interessate:

- a. Carni, latte e derivati;
- B .Caffè, Tè, Zuccheri;
- c. Ortaggi, legumi e frutta;
- d. Saponi, lubrificanti, cere;
- e. Amidi e fecole;
- f. Pelli, cuoio, pellicceria;
- g. Materie tessili e loro manufatti;
- h. Calzature, cappelli, ombrelli;
- i. Ceramiche;
- j. Metalli e loro lavorazioni;
- k. Macchinari e apparecchiature;
- l. Strumenti e apparecchi per ottica e fotografia

INDICAZIONI NON VINCOLANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Regole di lista – *List rules*

- Per i beni non trattati in forma specifica dalle disposizioni di implementazione del codice (IP) è stato svolto invece un lavoro di armonizzazione dalla Commissione europea che ha definito le cosiddette «Regole di lista», che non sono tuttavia vincolanti, in quanto la base giuridica rimane quanto disposto in via generale dal codice doganale dell'Unione. Anche le regole di lista saranno oggetto di revisione.
- Quando neanche le regole di lista sono applicabili per determinare l'origine dei prodotti esaminati, si applicano le cosiddette «regole residuali» presenti nella nota introduttiva di ogni capitolo dell'elenco.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm

DIAGRAMMA RIASSUNTIVO



Casella 1 – SPEDITORE

Indicare la Ragione Sociale e l'indirizzo completo dello speditore **così come risulta dal Registro delle Imprese**

Lo speditore è colui che redige la fattura di vendita all'estero ed è responsabile dell'esportazione, sia che proceda egli stesso alla spedizione sia che ne dia incarico a terzi.

Nel caso in cui l'esportatore conferisca incarico ad un terzo di richiedere il certificato, nella casella 1 deve essere indicato il nome e l'indirizzo del terzo incaricato e la dicitura **“per conto di”** seguita dal nome e indirizzo dell'esportatore. In questo caso l'esportatore deve fornire al terzo incaricato copia della fattura di esportazione e delega a richiedere il certificato per suo conto.

1 Speditore - Expéditeur - Consigner - Expéditeur		00000000	ORIGINALE
2 Destinataro - Destinataire - Consignee - Destinataro		COMUNITÀ EUROPEA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EUROPEAN COMMUNITY COMUNIDAD EUROPEA CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICATO DE ORIGEN	
		3 Paese d'origine - Pays d'origine - Country of origin - País de origen	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) Informations relatives au transport Transport details - Expeditor		5 Osservazioni - Remarques - Remarks - Observaciones	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci N° d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods N° de ordre; marcas, números, nombre y naturaleza de los bultos; designación de las mercancías		7 Quantità Quantité Quantity Cantidad	
8 La sottoscritta Autorità certifica che le merci sopra elencate sono originarie del Paese menzionato nel riquadro 3 L'Autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case N° 3 The undersigned Authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3 La Autoridad infrascrita certifica que las mercancías designadas son originarias del país indicado en la casilla N° 3			
Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'Autorità competente Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'Autorité compétente Place and date of issue; name, signature and stamp of competent Authority Lugar y fecha de expedición; designación, firma y sello de la Autoridad competente			

DIPLOMATI - ROMA

stampati a cura dell'UNIONCAMERE e distribuiti dalla Camera di Commercio

Casella 2 – DESTINATARIO

Ragione sociale e indirizzo completo del destinatario estero così come risulta dalla fattura di esportazione. Per particolari esigenze commerciali è possibile rilasciare il certificato anche all'interno dell'Unione Europea.

Il nome del paese deve essere indicato per esteso, le sigle non sono ammesse

Per esigenze commerciali è possibile indicare la dicitura “all’ordine” seguita dal paese estero di destinazione in sostituzione del nome e dell’indirizzo dell’importatore.

Sulla fattura di esportazione deve essere indicato chiaramente il Paese di destinazione.

Qualora la merce sia destinata ad un Paese diverso da quello della prima destinazione è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure usare la dicitura “per ulteriore riesportazione”

NELLA CASELLA 2 NON PUÒ MAI APPARIRE L'INDIRIZZO DI UN OPERATORE ITALIANO

1 Spediteur - Expéditeur - Consigner - Exporteur		00000000	ORIGINALE
2 Destinataire - Destinataire - Consignee - Destinataro		COMUNITÀ EUROPEA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EUROPEAN COMMUNITY COMUNIDAD EUROPEA CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICATO DE ORIGEN	
3 Paese d'origine - Pays d'origine - Country of origin - País de origen			
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) Informations relatives au transport Transport details - Expeditor		5 Osservazioni - Remarques - Remarks - Observaciones	
6 N. d'ordine; marche, numéros, quantité et nature des colis; désignation des marchandises (item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods N° de order; marcas, números, nombre y naturaleza de los bultos; designación de las mercancías		7 Quantité Quantité Cantidad	
8 La sottoscritta Autorità certifica che le merci sopra elencate sono originarie del Paese menzionato nel riquadro 3 L'Autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case N° 3 The undersigned Authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3 La Autoridad infrascrita certifica que las mercancías designadas son originarias del país indicado en la casilla N° 3			
<small>Lugar e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'Autorità competente Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'Autorité compétente Place and date of issue; name, signature and stamp of competent Authority Lugar y fecha de expedición; designación, firma y sello de la Autoridad competente</small>			

CASI PARTICOLARI : OPERAZIONI DI TRIANGOLAZIONE

Triangolazione nazionale in Export

Impresa di Savona: emette fattura a impresa di Firenze non imponibile art.8,c.1, lettera a) DPR 633/72 e spedisce le merci in Paese terzo per conto del cliente

Impresa di Firenze: emette fattura all'impresa del Paese terzo non imponibile art.8, c.1, lettera a) DPR 633/72

Il certificato di origine è emesso con destinazione Paese terzo e può essere richiesto dall'impresa di Savona (per conto di) o direttamente dall'impresa di Firenze

Triangolazione comunitaria

Impresa di Savona: spedisce le merci per conto di un cliente di un altro Stato membro ad impresa di altro Stato membro ed emette fattura non imponibile art.41, c.1, lett. a) DL 331/93 cessione intracomunitaria

Il certificato di origine non è di norma richiesto per cessioni intracomunitarie, ma qualora le esigenze del commercio lo richiedano, può essere rilasciato nell'Unione.

Triangolazione extracomunitaria in export

Impresa di Savona: spedisce le merci per conto di un cliente di altro Stato membro ad impresa di uno Stato terzo ed emette fattura non imponibile art.8, c.1, lettera a) DPR 633/72 nei confronti dell'impresa cliente dello Stato membro

Il certificato di origine può essere richiesto dall'impresa di Savona per conto dell'impresa dell'altro Stato membro con delega di quest'ultima

Triangolazione Extracomunitaria

Impresa di Savona: vende e fattura ad impresa di un Paese terzo, ma spedisce per il suo cliente ad impresa di altro Stato membro

La cessione di beni dell'impresa di Savona – in linea generale – non costituisce né una cessione intracomunitaria, né una cessione all'esportazione, in quanto merce diretta in uno Stato membro

Diverso è il trattamento ai fini IVA in base alle seguenti circostanze:

L'impresa del Paese terzo ha domicilio fiscale in Italia (fattura con IVA)

L'impresa del Paese terzo ha domicilio fiscale nello Stato membro di destinazione delle merci (cessione intracomunitaria - art. 41 DL 331/93)

L'impresa del Paese terzo ha domicilio fiscale in un terzo Stato dell'Unione (triangolazione comunitaria art.41 DL 331/93)

Il certificato di origine, in linea generale, non è necessario in quanto le merci destinate nel territorio dell'UE, ma può essere comunque rilasciato qualora le esigenze commerciali lo richiedano.

Casella 3 – PAESE DI ORIGINE

Indicare il nome completo del Paese di origine della merce (le sigle non sono ammesse).

Merci di origine dell'Unione Europea : indicare **Unione Europea**. Per particolari esigenze commerciali è possibile ampliare la dicitura UNIONE EUROPEA indicando lo stato membro (ad esempio UNIONE EUROPEA – Italia).

Merci di origine extra UE : indicare il nome del Paese terzo per esteso (le sigle non sono ammesse)

Merci di origine UE ed extra UE : indicare UNIONE EUROPEA (per le merci comunitarie) e il nome del Paese terzo (per le merci extra UE): in questo caso l'origine deve essere indicata anche nella casella 6 accanto ad ogni merce esportata.

La compilazione della casella 3 è essenziale in quanto coincide con lo scopo principale del certificato.

Per la corretta indicazione dell'origine bisogna far riferimento alle norme che riguardano l'origine non preferenziale, che possono non coincidere con quelle di origine preferenziale.

1 Speditore - Expéditeur - Consigner - Expéditeur		00000000	ORIGINALE
2 Destinatarlo - Destinataire - Consignee - Destinataro		COMUNITÀ EUROPEA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EUROPEAN COMMUNITY COMUNIDAD EUROPEA CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICATO DE ORIGEN	
3 Paese d'origine - Pays d'origine - Country of origin - País de origen		4 Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa) Informations relatives au transport Transport details - Exoedictor	
5 Osservazioni - Remarques - Remarks - Observaciones		6 N. d'ordine; marca, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci N° d'ordre; marqua, números, número y naturaleza de los bultos; designación de las mercancías N° de orden; marcas, números, número y naturaleza de las bultos; designación de las mercancías	
7 Quantità Quantité Quantity Cantidad			
8 La sottoscritta Autorità certifica che le merci sopra elencate sono originarie del Paese menzionato nel riquadro 3 L'Autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case N° 3 The undersigned Authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3 La Autoridad infrascrita certifica que las mercancías designadas son originarias del país indicado en la casilla N° 3			
Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'Autorità competente Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'Autorité compétente Place and date of issue; name, signature and stamp of competent Authority Lugar y fecha de expedición; designación, firma y sello de la Autoridad competente			

stampati a cura dell'UNIONCAMERE e distribuiti dalle Camere di Commercio

Casella 4 – TRASPORTO

La compilazione di questa casella è **facoltativa*** e può essere lasciata vuota dal richiedente.

Se riscontrabile dalla fattura export, l'esportatore può indicare la modalità di trasporto utilizzata per esempio via mare, via aerea, su strada o su rotaia.

Se il trasporto è effettuato in più modalità è possibile indicare la dicitura “trasporti misti”

per le merci destinate all'Iraq la compilazione della casella è **obbligatoria e deve indicare l'itinerario della spedizione (sia essa in partenza dall'Italia o meno) e la specifica del mezzo di trasporto.*

1 Speditore - Expéditeur - Consigner - Exporteur		00000000	ORIGINALE
2 Destinatarlo - Destinataire - Consignee - Destinetero		COMUNITÀ EUROPEA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EUROPEAN COMMUNITY COMUNIDAD EUROPEA CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICATO DE ORIGEN	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa) Informations relatives au transport Transport details - Exoeditior		3 Paese d'origine - Pays d'origine - Country of origin - País de origen	
5 Osservazioni - Remarques - Remarks - Observaciones			
6 N. d'ordine; marca, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci N° d'ordre; marcas, números, nombre y naturaleza de los bultos; designación de las mercancías		7 Quantità Quantité Quantity Cantidad	
8 La sottoscritta Autorità certifica che le merci sopra elencate sono originarie del Paese menzionato nel riquadro 3 L'Autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case N° 3 The undersigned Authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3 La Autoridad infrascrita certifica que las mercancías designadas son originarias del país indicado en la casilla N° 3			
Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'Autorità competente Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'Autorité compétente Place and date of issue; name, signature and stamp of competent Authority Lugar y fecha de expedición; designación, firma y sello de la Autoridad competente stampati a cura dell'UNIONCAMERE e distribuiti dalle Camere di Commercio			

Casella 5 – OSSERVAZIONI

La compilazione di questa casella è facoltativa.

Questa casella può essere compilata dalla Camera emittente per indicare ad esempio che si tratta di un certificato rilasciato per annullare o sostituire un certificato precedentemente rilasciato, oppure che si tratta di un certificato pro forma.

La casella può anche essere compilata dall'esportatore per inserire informazioni aggiuntive non previste in altri spazi, quali ad esempio il riferimento al contratto o alla lettera di credito e il nome della banca emittente ecc. Tali informazioni possono essere accettate solo se sufficientemente documentate alla Camera emittente

1 Speditore - Expéditeur - Consignor - Exporteur		00000000	ORIGINALE
2 Destinatarlo - Destinataire - Consignee - Destinataro		COMUNITÀ EUROPEA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EUROPEAN COMMUNITY COMUNIDAD EUROPEA CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICATO DE ORIGEN	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa) Informations relatives au transport Transport details - Exoedictor		3 Paese d'origine - Pays d'origine - Country of origin - País de origen	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci N° d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises N° de orden; marcas, números, nombre y naturaleza de las bullos; designación de las mercancías		7 Quantità Quantité Cantidad	
8 La sottoscritta Autorità certifica che le merci sopra elencate sono originarie del Paese menzionato nel riquadro 3 L'Autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case N° 3 The undersigned Authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3 La Autoridad infrascrita certifica que las mercancías designadas son originarias del país indicado en la casilla N° 3			
Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'Autorità competente Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'Autorité compétente Place and date of issue; name, signature and stamp of competent Authority Lugar y fecha de expedición; designación, firma y sello de la Autoridad competente			

Casella 6 – DESCRIZIONE DELLA MERCE

La compilazione di questa casella si riferisce alla merce effettivamente esportata e deve contenere la denominazione commerciale e una descrizione completa e chiara dei prodotti con menzione dei diversi Paesi di origine per ogni singolo bene, se le merci hanno origini differenti.

Non sono ammesse indicazioni generiche e il suo contenuto deve trovare riscontro con la fattura export.

Per garantire che niente possa essere aggiunto al certificato di origine dopo il suo rilascio, tutto lo spazio non utilizzato della casella 6 deve essere barrato con una linea orizzontale sotto l'ultima voce elencata e un'ulteriore linea diagonale attraverso tutto lo spazio rimanente.

Nel caso in cui lo spazio della casella 6 non fosse sufficiente a contenere tutti i prodotti esportati si farà ricorso alla compilazione di più formulari, che costituiranno un unico certificato.

Le merci esportate devono essere indicate con un numero d'ordine progressivo e possono essere raggruppate per voci omogenee in base alla voce doganale

1 Speditore - Expéditeur - Consignor - Exporteur		00000000	ORIGINALE
2 Destinatarlo - Destinataire - Consignee - Destinataro		COMUNITÀ EUROPEA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EUROPEAN COMMUNITY COMUNIDAD EUROPEA CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICATO DE ORIGEN	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa) Informations relatives au transport Transport details - Exoedictor		3 Paese d'origine - Pays d'origine - Country of origin - País de origen	
5 Osservazioni - Remarques - Remarks - Observaciones			
6 N. d'ordine: marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci N° d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colles; désignation des marchandises Van number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods N° de orden; marcas, números, nombre y naturaleza de las bullos; designación de las mercancías		7 Quantità Quantité Quantity Cantidad	
8 La sottoscritta Autorità certifica che le merci sopra elencate sono originarie del Paese menzionato nel riquadro 3 L'Autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case N° 3 The undersigned Authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3 La Autoridad infrascrita certifica que las mercancías designadas son originarias del país indicado en la casella N° 3			
Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'Autorità competente Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'Autorité compétente Place and date of issue; name, signature and stamp of competent Authority Lugar y fecha de expedición; designación, firma y sello de la Autoridad competente			

stampati a cura dell'UNIONCAMERE e distribuiti dalle Camere di Commercio

Casella 7 - QUANTITA'

Le unità di misura variano in base alla tipologia dei prodotti: peso lordo e peso netto, volume, numero dei pezzi.

Le quantità indicate nella casella 7 devono trovare corrispondenza con le quantità indicate nella fattura export.

1 Speditore - Expéditeur - Consigner - Expéditeur		00000000	ORIGINALE
2 Destinatarlo - Destinataire - Consignee - Destinataro		COMUNITÀ EUROPEA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EUROPEAN COMMUNITY COMUNIDAD EUROPEA CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICATO DE ORIGEN 3 Paese d'origine - Pays d'origine - Country of origin - País de origen	
4 Informazioni riguardanti il trasporto - (Indicazione facoltativa) Informations relatives au transport Transport details - Exoedictor		5 Osservazioni - Remarques - Remarks - Observaciones	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci N° d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises (van number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods N° de orden; marcas, números, nombre y naturaleza de las bullos; designación de las mercancías)		7 Quantità Quantité Quantity Cantidad	
8 La sottoscritta Autorità certifica che le merci sopra elencate sono originarie del Paese menzionato nel riquadro 3 L'Autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case N° 3 The undersigned Authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3 La Autoridad infrascrita certifica que las mercancías designadas son originarias del país indicado en la casella N° 3			
Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'Autorità competente Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'Autorité compétente Place and date of issue; name, signature and stamp of competent Authority Lugar y fecha de expedición; designación, firma y sello de la Autoridad competente			

COM/00000000/2006

stampati a cura dell'UNIONCAMERE e distribuiti dalle Camere di Commercio

Caselle 1 – 2 – 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – devono essere compilate come il certificato

Casella 8

Riportare nome e cognome per esteso, qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo procuratore delegato. Lo stesso soggetto deve firmare le dichiarazioni sul retro del modulo

Casella 9

Deve essere compilata se a presentare domanda è uno spedizioniere, ma solo se non figura già nella casella 1

RETRO DEL MODULO DI DOMANDA

PARAGRAFO 1: *la merce è totalmente italiana, o
(altro Stato dell'UE) essendo stata fabbricata o
prodotta da*

Si riferisce tendenzialmente a **prodotti primari**, nel loro stato naturale, e ai loro derivati, il cui processo produttivo si è svolto in un unico paese:

- i **prodotti minerali** estratti nel Paese;
- i **prodotti del regno vegetale raccolti nel Paese**;
- gli **animali vivi, nati ed allevati nel Paese e i loro derivati**;
- i **prodotti della caccia o della pesca** praticate nel Paese;
- i **prodotti della pesca** e altri prodotti estratti dal mare, **fuori dalle acque territoriali, da navi** registrate nel paese e **battenti bandiera del Paese** (es. i pesci catturati da una nave battente bandiera italiana sono di origine italiana a prescindere dalla zona di pesca);
- **le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina**, immatricolate nel Paese e battenti bandiera di quel paese, utilizzando prodotti della pesca o altri prodotti estratti dal mare originari di tale paese (es. l'origine del pasce lavorato e congelato a bordo è legata alla bandiera della nave officina che lo ha pescato e lavorato, a prescindere dalla zona di pesca);
- i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, semprechè tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i **cascami e gli avanzi** risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, semprechè siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al **recupero delle materie prime**;
- le merci ottenute utilizzando esclusivamente i prodotti primari, elencati in precedenza, originari nel Paese.

Il documento mostra il retro di un modulo di domanda con diverse sezioni di testo e spazi per la compilazione. Una freccia blu indica una sezione specifica in alto a sinistra del modulo.

PARAGRAFO 2: *la merce ha subito in Italia, o in altro Paese dell'UE, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo*

Si riferisce alle merci che hanno subito un processo di lavorazione. Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti.

In base a questo criterio, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta **l'ultima lavorazione o trasformazione**, che deve essere: **sostanziale** (= ha come risultato un prodotto con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva o rappresenta una fase importante del processo di lavorazione) **economicamente giustificata** (= la lavorazione non deve essere effettuata nel Paese al solo scopo di eludere dazi o altre misure di politica commerciale) effettuata da un'**impresa attrezzata a tale scopo**

Nel caso di più prodotti con differenti produttori, è **necessario specificare per ogni produttore la relativa merce di produzione.**

Nel caso di spazio insufficiente, potrà essere allegata Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio firmata dal legale rappresentante o suo delegato



PARAGRAFO 3: Questo paragrafo deve essere compilato per le merci di origine estera. In questo caso è necessario indicare gli estremi dei documenti che comprovano l'origine delle merci e allegarli alla richiesta di rilascio del certificato di origine.

Le quantità indicate sui documenti comprovanti l'origine estera devono trovare riscontro con le quantità esportate.

I **documenti** considerati **idonei** a comprovare l'origine sono:

- certificato di origine “non preferenziale” emesso dalle autorità competenti straniere;
- bollette doganali d'importazione
- certificati sanitari dai quali risulti il Paese d'origine delle merci.

The image shows a form with the following sections:

- 1) Indicare gli estremi dei documenti comprovanti l'origine delle merci:**
 - 1.1. Numero e data del documento
 - 1.2. Nome e indirizzo dell'autorità emittente
 - 1.3. Data di scadenza del documento
- 2) Indicare la quantità delle merci per le quali il documento è stato emesso:**
 - 2.1. Descrizione delle merci
 - 2.2. Quantità
 - 2.3. Valore
- 3) Indicare la data di emissione del documento:**
- 4) Indicare il luogo di emissione del documento:**
- 5) Indicare il nome e l'indirizzo dell'importatore:**
- 6) Indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore:**
- 7) Indicare il nome e l'indirizzo del beneficiario:**
- 8) Indicare il nome e l'indirizzo del dichiarante:**

Il sottoscrittore rilascia sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 della medesima normativa in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rilascio del certificato ottenuto sulla base delle stesse.

La Camera emittente è tenuta ad effettuare controlli sulle dichiarazioni rese dagli esportatori al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi

I controlli sui certificati di origine possono essere di due tipi:
controllo preventivo: è effettuato durante l'iter del procedimento, soprattutto in caso di fondati dubbi rispetto a quanto dichiarato, per mancanza di elementi chiari o per evidente incoerenza delle informazioni fornite

controllo successivo: è quello effettuato a seguito del rilascio del certificato su pratiche selezionate a campione o segnalazioni da altri enti

IN CASO DI CONTROLLO, IL DICHIARANTE DOVRÀ AVER CURA DI FORNIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ATTA A CONFERMARE L'ORIGINE DICHIARATA NEL MODULO DI DOMANDA.

The image shows a document form, likely a declaration or application form, with a blue arrow pointing to a specific section. The form contains several sections with headings and text, but the text is mostly illegible due to blurring. The arrow points to a section that appears to be a declaration or a statement of responsibility, which corresponds to the text in the first paragraph of the slide.

CERTIFICATO PRO FORMA

Nel caso in cui il richiedente abbia la necessità di un certificato di origine per concludere una transazione e le relative indicazioni da riportare su di esso non siano definitivamente conosciute, può ottenere il rilascio di un **certificato d'origine "pro forma"** presentando relativa fattura pro forma. I certificati riceveranno molto chiaramente la dicitura "pro forma".

In questo caso:

- Il richiedente dovrà allegare una *Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante la motivazione della richiesta*
- *Oltre alle normali indicazioni previste, sul c.o. nel riquadro 5 sarà indicato:*

CERTIFICATO PROFORMA

FATTURA PROFORMA N. _____ DEL _____

SMARRIMENTO CERTIFICATO

In caso di smarrimento del certificato di origine è possibile chiedere il **duplicato entro sei mesi dalla data di rilascio** con la copia della **denuncia di smarrimento fatta agli Organi di Polizia o ai Carabinieri**.

Nella **casella 5 "Osservazioni"** comparirà la dicitura " duplicato".

Nella **casella 8** del nuovo certificato comparirà l'indicazione:

- Duplicato del certificato di origine n°.....
- emesso in data.....
- Data del rilascio del duplicato.

Sul retro del modulo di domanda (foglio rosa) il richiedente deve specificare che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a subire le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

Tale dichiarazione può essere resa anche a parte, su carta intestata a firma del legale rappresentante.